

122 Poteri del tribunale concorsuale - Dlgs 14/2019 -Art. 23. (Poteri del tribunale fallimentare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 122 Poteri del tribunale concorsuale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 23. (Poteri del tribunale fallimentare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 122 Poteri del tribunale concorsuale

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:

a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;

b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;

c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 23. (Poteri del tribunale fallimentare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data

122 Poteri del tribunale concorsuale - Dlgs 14/2019 -Art. 23. (Poteri del tribunale fallimentare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

del decreto del giudice delegato anzichè dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".

Documenti collegati:

[122 Poteri del tribunale concorsuale - Dlgs 14/2019 -Art. 23. \(Poteri del tribunale fallimentare\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 122 Poteri del tribunale concorsuale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 23. (Poteri del tribunale fallimentare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red Art. 122 Poteri del

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello